

STUDIO LEGALE

GR. UFF. AVV. FRANCESCO DI BENEDETTO

VIA PIERLUIGI DA PALESTRINA, 55

ROMA (26).

TELEFONO 20-806

110

13

E C C E L L E N T I S S I M O

Signor Presidente della Sezione di Accusa presso la  
Corte di Appello di Roma.

-----  
Mi si notifica avviso, nella qualità di difensore del  
Senatore De Bono, che lunedì prossimo alle ore dieci  
si procederà al riconoscimento di oggetti rinvenuti  
sulla persona di Dumini Amerigo e ad esperimento di  
fatto.

Debbo ritenere che l'avviso stesso sia effetto di un  
equivoco poichè io non ho veste legale di difensore,  
come il Senatore De Bono non ha mai rivestito la figu  
ra di imputato nella istruttoria che va svolgendosi  
dinanzi l'Ecc.ma Commissione del Senato, nè nel pro-  
cesso pendente dinanzi questa Sezione di Accusa.

L'art.65 della procedura penale definisce la figura  
giuridica dell'imputato, disponendo che " durante la  
" istruttoria si considera imputato colui contro il  
" quale si ordina per tale qualità, perquisizione o  
" sequestro, si spedisce un mandato o si provvede al-  
" la notificazione menzionata negli art.li 282 e 287 "

Contro il Generale De Bono non si è ordinata perqui-  
sizione o sequestro nella qualità di imputato, non si  
è spedito alcun mandato, nè, infine, si è proceduto

alla notificazione menzionata negli art. 11 282- 287.

Il Generale De Bono, quindi, non può considerarsi im-  
putato nell'istruttoria che si svolge dinanzi la Ecc.

Commissione del Senato nè nel processo a carico di Du-  
mini ed altri, pendente dinanzi questa Ecc.ma Sezione  
di Accusa.

La semplice denuncia, sia pure, contro persona determi-  
nata, non vale giuridicamente ad integrare la figura  
d'imputato nel denunciato.

Il magistrato inquirente, cui si presenta la denuncia  
svolge le sue indagini per accertare il fondamento  
di essa.

Dal risultato delle indagini deriva o la emissione del  
mandato, che presuppone indizi di colpevolezza rac-  
colti contro il denunciato, o, senz'altro, il proscio-  
gimento del denunciato stesso, quando si siano raccol-  
ti elementi che escludano la sua responsabilità.

Queste norme di procedura sono lumeggiate dall'art.  
192 del C.P.P. il quale dà facoltà al giudice istrut-  
tore di sentire il denunziante o il querelante, anche  
in contraddittorio, del denunciato o del querelato, pri-  
ma di spedire un mandato; mentre l'art. 261 stabilisce  
che il giudice deve contestare in forma chiara e pre-  
cisa all'imputato il fatto che gli è attribuito: deve  
rendergli noti gli indizi esistenti contro di lui, e,  
se non possa derivarne pregiudizio all'istruzione, de-  
ve indicargli le fonti di essi.

111  
14

Lo stesso giudice ha l'obbligo di invitare l'imputato a discolarsi e ad indicare le prove in suo favore, nonché a scegliere il proprio difensore (art.196 CPP.) Queste disposizioni dimostrano all'evidenza che la figura dell'imputato presuppone essenzialmente la esistenza di elementi probatori di colpevolezza raccolti dal giudice o da ufficiali di polizia giudiziaria; elementi che danno luogo alla formulazione del capo d'accusa ai sensi dell'art.320 C.P.P. e che formano oggetto di contestazione a colui contro il quale l'accusa è attribuita.

Laonde dal punto di vista giuridico non può confondersi la figura del denunciato con quella dell'imputato. Né si opponga eventualmente il fatto che il Generale De Bono ha già reso le sue dichiarazioni alla Ecc.ma Commissione Istruttoria del Senato.

Egli si è valso di una facoltà che la legge consente ad ogni cittadino fatto segno a denuncia ed a conseguente istruttoria penale (art.310 C.P.P.), facoltà questa il cui esercizio non solo non dà luogo alla integrazione della figura di imputato, secondo il testuale disposto dello art.65, ma è intesa ad evitare al denunciato o querelato che egli possa eventualmente assumere una tal veste.

D'altronde il capoverso dell'art.310 dirime ogni dubbio, perchè stabilisce che la presentazione spontanea non dispensa il giudice dalla spedizione del mandamento

to di comparizione o di cattura secondo le circostanze.  
-----  
Per questi motivi credo doveroso di non intervenire al  
riconoscimento di oggetti rinvenuti sulla persona di  
Dumini Amerigo e all'esperimento di fatto di cui è cen-  
no nell'atto notificato. e faccio preghiera alla Ecc.V.  
di volere allegare la presente protesta al verbale re-  
lativo per tutti gli effetti di legge.

*Prima li 16-3-1925*  
*all. parrocchiale di S. Maria*  
*detto*

*Presentato oggi 16 Marzo 1925*  
*ore 10.20*  
*H. Causelli*  
*Scapone*

